

# Escludere burqa e niqab dallo spazio pubblico?

Una rapida ricerca su Internet rivela che sempre più spesso vengono effettuati sondaggi, in vari Paesi europei, su una questione molto specifica, ma attuale: indossare il burqa in pubblico dovrebbe essere vietato? La questione, che riguarda anche l'altrettanto controverso uso del «niqab», è stata affrontata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla sua decisione nel caso SAS v. Francia. La Corte ha affermato che il divieto francese di indossare abiti che nascondono il proprio viso in pubblico non viola la Convenzione europea.

## LA DECISIONE

La Corte ritiene che il divieto citato dia luogo a un'interferenza o a una limitazione dei diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in quanto il richiedente deve rinunciare alle proprie convinzioni religiose pena l'essere soggetto a una sanzione penale. Il governo francese aveva giustificato la misura con ragioni di sicurezza pubblica e di rispetto del «bagaglio minimo di valori di una società aperta e democratica» (con riferimento alla parità tra uomini e donne, il rispetto per la dignità umana e il rispetto dei requisiti minimi del vivere nella società).

La Corte è del parere che la parità tra uomini e donne possa giustificare la suddetta interferenza, ma il divieto va oltre ciò che è consentito, in quanto la pratica è difesa da alcune donne, come la ricorrente. Per quanto riguarda il rispetto della dignità umana, la conclusione è che non si può giustificare un divieto generalizzato; mentre per quanto riguarda i «requisiti minimi del vivere nella società», la Corte è del parere che il volto svolga un ruolo importante nell'interazione sociale e un velo che nasconde il viso può violare il diritto degli altri a vivere in uno spazio di socializzazione che rende più facile la convivenza. La Corte sottolinea la flessibilità del concetto di «convivenza», quindi, l'esigenza di analizzare attentamente la *necessità* del divieto in una società democratica.

L'argomentazione circa la sicurezza pubblica è stata respinta, in quanto il divieto in questione può essere proporzionato solo nel caso di una (non dimostrata) «minaccia generale» per la sicurezza pubblica. La Corte dà particolare peso al fatto che l'obiettivo perseguito dalla legge avrebbe potuto essere soddisfatto con misure più mirate. Per quanto riguarda i «requisiti minimi del vivere nella società», la Corte afferma che il divieto in questione può essere giustificato solo nella misura in cui mira a garantire le condizioni della



«convivenza». La Corte mette in dubbio la proporzionalità della misura, facendo riferimento anche al numero molto limitato di donne interessate; l'impatto negativo significativo su coloro che decidono di indossare il burqa/niqab e una possibile percezione di minaccia all'identità; i commenti islamofobici nel relativo dibattito normativo e il rischio dello Stato di contribuire a stereotipi e intolleranza. Tuttavia, un *peso decisivo* è dato al fatto che il divieto non è legato al carattere religioso dell'abbigliamento, ma solo al fatto che nasconde il volto; la leggerezza delle sanzioni; si tratta di una «scelta di società» se consentire o vietare il velo integrale (la Corte rifiuta di mettere in discussione l'equilibrio raggiunto nel processo democratico, anche mettendo in evidenza l'assenza di un consenso in Europa). Per quanto riguarda in particolare l'ampio margine di apprezzamento concesso nel presente caso verso lo Stato in questione, il divieto è ritenuto proporzionato allo scopo di preservare le «condizioni della convivenza».

## FONDAMENTI (NON COSÌ) SOLIDI

Mentre la decisione è stata sostenuta da una larga maggioranza (15-2), le sue motivazioni non sono del tutto convincenti. Colpisce il fatto che la Corte abbia deciso il caso seguendo il sentiero meno ovvio (motivi di

sicurezza pubblica avrebbero probabilmente giustificato lo stesso risultato più facilmente). Con l'elemento della «convivenza», la Corte sembra aver scelto il terreno più instabile e anche più scivoloso. Il concetto è vago e può nascondere insidie, sebbene l'esame della Corte sia stato piuttosto rigoroso. La Corte per altro ha respinto troppo velocemente l'argomento della «parità di genere». In altri casi si aveva – in modo del tutto inaccettabile – considerato lo *hijab* in contrasto con la «parità di genere». Stupisce che in questo caso la Corte abbia fatto marcia indietro rispetto a quell'approccio. In ogni modo è rischioso e miope abbandonare la questione burqa-niqab/«parità di genere» come «stereotipi». Il rispetto della dignità umana avrebbe anche meritato considerazioni più articolate. In generale, sul tema dei «valori», ci si sarebbe aspettati di più da una Corte che molto spesso si presenta come uno dei principali difensori dei valori fondamentali delle società europee.

### UNA CRITICA TROPPO SEVERA

La rinnovata ondata di quasi-indignazione per quanto riguarda l'uso del concetto di «margine di apprezzamento» nei confronti della libertà di religione non è una novità, ma coloro che hanno l'attesa di vedere «più coraggio» da parte dei giudici di Strasburgo dovranno superarla. La Corte è stata criticata per essere stata troppo cauta, ma non è corretto essere cauti su una materia come la religione? Forse non è del tutto insignificante che, a livello comunitario, la proposta della «Quinta direttiva sulla parità» abbia sempre incluso, nei diversi anni di discussioni del Consiglio, una disposizione affermatrice, su una questione analoga, che «la presente direttiva non pregiudica le misure nazionali che autorizzano o vietano di indossare simboli religiosi».



La scelta degli abiti è espressione della personalità e dell'identità. Tuttavia, ci si può chiedere se coprire il viso (interamente o quasi interamente) non significhi negare o rinunciare alla propria identità. La stigmatizzazione, l'esclusione, l'impatto negativo sull'integrazione sono stati menzionati, ma indossare tali veli integrali potrebbe anche avere come conseguenza il respingere l'inclusione e l'integrazione.

L'esito del procedimento ha anche poco a che fare con i dibattiti sulla tolleranza, con l'innegabile necessità di rispettare pienamente la presenza musulmana in Europa, o

più in generale con la (altrettanto necessaria) accettazione di simboli e abbigliamento religiosi nello spazio pubblico. Creare allarme a questo proposito sulla base di una decisione su una questione così controversa è distorcere la realtà. Inoltre, combattere contro qualsiasi manifestazione d'intolleranza e discriminazione contro i musulmani in Europa è un obiettivo che merita sostegno incondizionato, senza «ma»; l'uso improprio del concetto di «islamofobia» per prevenire ogni tipo di dibattito (o in realtà di politiche pubbliche) deve essere smascherato come sbagliato e dannoso. Indicare il rischio che maggioranze governino sulle minoranze o che minoranze dominino sulle maggioranze è altrettanto inutile.

Criticare la decisione ha anche il suo lato rischioso. Le mutilazioni genitali femminili sono state giustificate da alcuni per motivi religiosi. Portare all'estremo alcuni ragionamenti potrebbe comportare l'accettare una tale pratica in Europa nel nome della tolleranza e dell'accettazione verso quelle comunità (minoritarie) che lo praticano. Fino a dove possiamo spingerci?

Alcuni hanno presentato la sentenza come l'ultimo chiodo nella bara del diritto di manifestare la propria religione. È sconcertante che tali grida non siano state sentite in casi similmente delicati (e dolorosi nelle loro conseguenze), come *Eweida e altri v. Regno Unito*, che tra l'altro riguardava l'indossare la croce da parte di un'infermiera in ospedale. Un caso di correttezza politica?

Al momento, solo la Francia e il Belgio hanno una legislazione di questo tipo, ma il fatto che un certo numero di altri Paesi europei stia prendendo in considerazione misure in tal senso deve significare qualcosa: indica l'esistenza di un problema percepito che le società europee sentono di dover affrontare, anche se forse deve ancora essere identificata la migliore misura possibile.

**ALESSANDRO CALCAGNO**

*Legal advisor for Fundamental Rights, Secretariat COMECE*